ORIGINALE

CITTA' DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 176 DEL 25/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2023

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venticinque** del mese di **Novembre** alle ore **11:00**, **nella residenza comunale**, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome	carica	presente
VESNAVER MARTINA	SINDACO	P
PIAZZI EDMONDO	ASSESSORE	P
ZAMENGO FRANCA	ASSESSORE	P
MARINI GUERRINO	ASSESSORE	A
PEROZZO CHIARA	ASSESSORE	P
BETTIN ELIA	ASSESSORE	P

Totale Presenti 5 Totale Assenti 1

Presiede la seduta **Il SindacoMartina Vesnaver**.

Partecipa alla seduta **Il Segretario GeneraleGuido Piras**.

Il Presidente, **riconosciuta legale l'adunanza**, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che il Bilancio di Previsione 2022-2024, di competenza e di cassa, è stato approvato in conformità dei nuovi principi contabili armonizzati con Delibera del C.C. n. 88 del 14.12.2021;

DATO ATTO che per le annualità 2023-2025 il Documento Unico di Programmazione è stato presentato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 06.07.2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22.07.2022;

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 09.02.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, nonché piano della Performance ai sensi dell'art. 169 comma 3-bis del T.U.E.L., modificata con successiva deliberazione n. 87 del 15.06.2022;

VISTO il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29.10.2015;

VISTO l'art. 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

RILEVATO che detta norma dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di

cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art, 1 della Legge 147/2013.

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 e n. 18 del 18/03/2021, con le quali sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:
1) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
2) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

VISTE le successive deliberazioni del C.C. n. 85/2021 e n. 86/2021 di modificazioni ed integrazioni dei sopracitati regolamenti comunali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

PRESO atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2022, rivalutandole esclusivamente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, ossia 3,8%;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2021 era pari a n. 27790 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: - tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 40,00 euro; - tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,70 euro.

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

RICORDATO che l'art. 40, comma 5-ter del d. l. 77/2021 ha aggiunto il comma 831-bis all'art. 1 della legge 160/2019 disponendo che "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente…(omissis)…";

CONSIDERATO che in base a quanto regolamentato all'art. 5, comma 5 del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, è stabilito che per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso di euro 12,50 per i mercati

svolti su strade appartenenti alla I categoria ed euro 10,40 per quelli rientranti nella II e III categoria, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2023 sulla base della normativa vigente e del regolamento comunale anzidetto, riservandosi tuttavia la possibilità di rivedere le stesse successivamente, purché entro il termine di approvazione del bilancio previsto per legge, qualora mutate condizioni normative od economiche lo richiedano, con conseguente aggiornamento del bilancio di previsione 2023-2025 mediante semplice variazione;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, accertamento e riscossioni, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet *www.finanze.gov*.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2023.

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Con votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. **di approvare** le tariffe per l'anno 2023 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

3. **di dare atto che** con l'applicazione delle tariffe sopra stabilite il gettito stimato previsionale, tenuto conto della contrazione degli incassi imputabili agli effetti prodotti sulle attività economiche dall'emergenza dovuta al Covid-19, ulteriormente accentuatasi nell'anno corrente, è pari ad Euro 180.000,00 nel capitolo di Bilancio n. 30100.03.1400 "Canone patrimoniale di concessione – canone unico" ed Euro 35.000,00 nel capitolo n. 30100.03.1500 "Canone patrimoniale unico – aree demaniali e patrimonio indisponibile e mercati";

4. **di dare atto che** i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati negli approvati regolamenti sopracitati.

5. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Con successiva separata votazione unanime e palese

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, quale provvedimento allegato all'approvazione del Bilancio di previsione 2023.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Martina Vesnaver

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Guido Piras

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)